

**VIII[^] COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI)**

CAMERA DEI DEPUTATI

**Audizione informale ANBI su disegno di legge C. 2093
recante**

**“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”
(collegato alla Legge di stabilità 2014)”**

PREMESSA

Le disposizioni contenute nel disegno di legge C. 2093 rivestono particolare interesse per i Consorzi di bonifica le cui attività sul territorio sono finalizzate alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale.

I dati che di seguito si espongono costituiscono testimonianza di tale interesse.

CONSORZI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE

Superficie territoriale

**Su ettari 30.128.664 costituenti la complessiva superficie
territoriale del Paese, i Consorzi di bonifica e di irrigazione operano su
circa 17 milioni di ettari.** Tenuto conto che i territori di pianura rappresentano

2.

soltanto 6 milioni di ettari circa del territorio nazionale, i Consorzi di bonifica e di irrigazione coprono tutta la pianura, una considerevolissima parte dei territori collinari e qualche territorio di montagna, come risulta dalla seguente tabella.

Numero, superficie e ambiti territoriali dei Consorzi

Regione	Sup.territoriale ha.	n.Consorzi di Bonifica	n.Consorzi di M.F.	Sup.consor. ha.	%
Piemonte	2.539.894	3	12	417.486	16,43
Valle d'Aosta	326.226	-	-	0	-
Lombardia	2.385.855	11+2 ^(*)	4	1.451.480	60,89
Trentino A.A.	1.361.831	3	-	15.715	1,15
Veneto	1.836.456	10+1 ^(*)	-	1.182.858	64,40
Friuli V.G.	784.413	4	-	338.980	43,21
Liguria	541.797	1	-	3.506	0,01
Emilia R.	2.212.318	8+1 ^(*)	2	2.212.318	100,00
Toscana	2.299.248	6	-	2.299.248	100,00
Umbria	845.604	3	-	396.097	46,84
Marche	969.342	3	-	808.867	83,44
Lazio	1.720.274	10	-	1.612.436	93,73
Abruzzo	1.079.413	5	-	738.293	68,39
Molise	443.764	3	-	95.017	21,41
Campania	1.359.533	11	2	473.269	34,81
Puglia	1.935.725	6	-	1.737.892	89,77
Basilicata	999.227	3	-	654.732	65,52
Calabria	1.508.032	11	-	1.218.320	80,78
Sicilia	2.570.723	11	-	1.103.849	42,93
Sardegna	2.408.989	9	-	912.202	37,86
Italia	30.128.664	121 +4^(*)	20	17.672.565	58,65

(*) Consorzi di 2° grado

n.b.: la superficie consorzata riguarda i Consorzi che hanno sede nelle diverse Regioni, il cui comprensorio, a volte, è esteso anche in Regioni confinanti.

Funzioni istituzionali:

Protocollo d'intesa Stato-Regioni 18 settembre 2008
Il ruolo dei Consorzi di bonifica per il governo del territorio

L'azione della bonifica integrale, nell'evolversi della realtà economica e sociale del nostro Paese, è profondamente mutata.

Oggi la bonifica, che interessa oltre 17 milioni di ettari del territorio nazionale, **secondo la legislazione statale e regionale**, è una attività polifunzionale e strategica per la sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale.

Essa infatti ricomprende un insieme di azioni ed interventi intesi alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione delle acque, all'utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalenti fini irrigui ed alla salvaguardia dell'ambiente. Si è trattato di un percorso di adeguamento alle mutate esigenze del territorio e della società.

I soggetti cui è affidato il compito di realizzare e gestire l'attività di bonifica sono i Consorzi di bonifica e di irrigazione, persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, retti dal principio dell'autogoverno, attraverso i quali si realizza la partecipazione privata all'attività pubblica di bonifica e irrigazione collettiva.

I Consorzi di bonifica e di irrigazione, presenti capillarmente sul territorio, **rappresentano, nell'ordinamento del nostro Paese, un momento di elevato coordinamento tra gli interessi pubblici e quelli privati nell'ambito della politica territoriale**

Essi sono caratterizzati da un penetrante principio di autogoverno e rientrano nell'ambito delle autonomie funzionali.

I Consorzi sono altresì reali espressioni di quel principio di sussidiarietà su cui si fonda il nuovo sistema di decentramento che costituisce il cardine delle regole europee **per la politica del territorio e dell'ambiente**. Ciò con riferimento sia alla rappresentanza diretta degli interessati che **beneficiano dell'attività svolta dal Consorzio**, ai quali è affidata l'amministrazione degli enti, che per la **snellezza operativa** nonché per la presenza articolata sul territorio in prossimità ai luoghi e ai soggetti che per primi avvertono i bisogni e svolgono quindi azioni che rispondono puntualmente alle esigenze dei diversi contesti territoriali.

Tutta la legislazione regionale vigente, sia pure con accentuazione diversa da regione a regione, **conferma tale ruolo dei Consorzi di bonifica e di irrigazione**, che, oggi, a seguito del fondamentale processo di riordino territoriale e di unificazione e fusione, **sono complessivamente 121 per circa 18 milioni di ettari del nostro Paese rispetto ai 200 di fine anni novanta**. I loro ambiti territoriali sono infatti delimitati non già in funzione di confini amministrativi bensì in ragione delle esigenze idrauliche ed irrigue, con riferimento specifico ai bacini idrografici e ciò in adesione ai principi europei in materia di gestione delle acque e del suolo, recepiti sia del legislatore nazionale che del legislatore regionale.

Negli anni non sono certamente mancati in Parlamento e presso alcune Regioni iniziative di contrasto e discussioni specifiche sul tema dei Consorzi di bonifica sì da indurre il Governo con il D.L. 248/2007 convertito in L. 31/2008 a riconfermarne funzioni e compiti ed a prevederne un riordino affidato

ad una specifica intesa **tra Stato e Regioni che è stata definita e sottoscritta con Protocollo di Intesa del 18 settembre 2008** il cui testo si allega.

Tale Protocollo conferma che "la bonifica ha assunto polivalenza funzionale, svolgendo sul territorio diverse attività, tra cui: difesa del suolo, provvista e gestione delle acque a prevalente uso irriguo, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente" e che i realizzatori e gestori di tale attività nei comprensori di bonifica sono i Consorzi. Non può non rilevarsi che il settore rappresenta un raro esempio virtuoso di gestione della competenza concorrente Stato-Regioni.

I Consorzi gestiscono un imponente patrimonio di opere destinate alla sistemazione idraulico-agraria e alla conservazione del suolo, alla regolazione idraulica, alla provvista e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, alla salvaguardia dell'ambiente come risulta dalla tabella di seguito esposta.

Infrastrutture e canali gestiti dai Consorzi di bonifica e di irrigazione

	NORD	CENTRO	SUD	ITALIA
<u>Canali consortili (km):</u>				
di scolo	17.453	10.669	16.260	44.382
irrigui	21.562	904	13.384	35.850
uso promiscuo	42.818	2.671	2.149	47.638
condotte tubate	10.784	2.237	40.422	53.443
Totale	92.617	16.481	72.215	181.313
<u>Opere di difesa:</u>				
Superficie servita dalle opere (Ha)	2.504.632	1.246.088	2.031.949	5.782.669
- a caduta naturale	1.059.688	80.498	59.896	1.200.082
- a sollevamento meccanico	3.564.320	1.326.586	2.091.845	6.982.751
- Totale				
argini (Km)	3.342	4.026	1.865	9.233


**ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI
E MIGLIORAMENTI FONDIARI**

Membro dell'European Union of Water Management Associations

6.

briglie e sbarramenti per laminazione piene	9.265	3.920	9.645	22.839
n.				
impianti idrovori:				
- n.	563	108	83	754
- mc/s	3.449	409	245	4.103
- Kw	380.831	30.081	19.043	429.955
<u>Opere di irrigazione:</u>				
Superficie servita dalle opere (Ha)				
- consegna a cielo aperto	2.223.492	48.060	158.053	2.429.605
- consegna a pressione	129.798	73.758	730.112	933.668
- Totale	2.353.290	121.818	888.165	3.363.273
invasi e vasche:				
- n.	51	71	792	914
- mc (milioni)	181	35	2.103	2.319
traverse (n.)	497	31	73	601
Impianti di sollevamento:				
- n.	720	90	491	1.301
- mc/s	794	41	286	1.121
- Kw	140.271	29.180	142.364	311.815
<u>Energie rinnovabili (idroelettrico):</u>				
- n.	99	3	13	115
- Kw	287.985.400	8.800.000	16.887.700	313.673.100

Per tale ragione i Consorzi di bonifica e di irrigazione vengono indicati dalle fondamentali leggi nazionali sulla difesa del suolo, sulla gestione delle acque e sulla salvaguardia delle medesime (18 maggio 1989 n. 183; 5 gennaio 1994 n. 36; 11 maggio 1999 n. 152 tutte oggi rientranti nel d.lgs 152/2006) tra i soggetti istituzionali cui competono specifiche funzioni nei tre settori.

Nel nostro Paese la conservazione del suolo e la connessa salvaguardia di tale risorsa naturale sono subordinate ad una costante cura del territorio che può realizzarsi solo assicurando l'efficienza dei sistemi idraulici di scolo esistenti attraverso un diligente e sistematico lavoro di manutenzione.

In Italia un determinante contributo all'equilibrio idraulico è dato dalla fitta rete di canali di scolo e dagli impianti di sollevamento delle acque facenti parte del sistema bonifica che, a causa delle profonde trasformazioni verificatesi nel territorio, spesso non sono adeguati ai servizi che devono garantire.

Infatti **l'urbanizzazione progressiva ed estesa del territorio del nostro Paese per i diversi usi** (urbani, autostradali, ferroviari, industriali) ha determinato una profonda trasformazione di uso del suolo che ha avuto specifica incidenza sulle reti idrauliche.

L'estensione delle aree urbanizzate è stata causa, in mancanza di un adeguamento delle reti di scolo, di un consistente aumento del rischio idraulico e di una diffusa vulnerabilità del territorio e ciò per l'aumento del volume e della velocità delle acque che affluiscono nelle reti idrauliche, **derivante dall'impermeabilizzazione dei terreni.** Nella situazione attuale,

anche in presenza di eventi meteorici non di portata alluvionale, emerge il rischio idraulico registrandosi fuoriuscita di acqua dagli alvei per rotture e sormonti arginali o più semplicemente per tracimazioni dalle sponde con esondazioni e allagamenti che determinano non pochi danni.

L'Associazione Nazionale delle Bonifiche sin dal 2010 ha provveduto ad effettuare un'indagine presso i Consorzi di bonifica associati, finalizzata a conoscere le esigenze operative e finanziarie per poter realizzare gli interventi più urgenti, finalizzati all'adeguamento ed alla piena funzionalità delle infrastrutture di regolazione e difesa idraulica esistenti.

L'ANBI ha quindi elaborato una proposta di piano, recentemente aggiornata (febbraio 2014) il cui testo si allega.

Le indicazioni contenute in tale proposta non riguardano grandi opere infrastrutturali ma fondamentali interventi di manutenzione straordinaria volti ad assicurare piena funzionalità di infrastrutture esistenti, cui è subordinata la sicurezza idraulica del nostro Paese.

Alla luce delle superiori indicazioni si ritiene che nel momento in cui con il testo del collegato Ambiente si provvede all'auspicata istituzione delle Autorità di distretto idrografico non possa trascurarsi, nell'ambito della nuova organizzazione, di prevedere una partecipazione quanto meno consultiva, dei Consorzi di bonifica all'azione delle Autorità di distretto idrografico.

D'altra parte va sottolineato che sin da luglio 2012 tra l'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (ANBI) e le Autorità di bacino di rilievo nazionale è stato stipulato un Accordo di programma volto ad attuare

una costante collaborazione in materia di ottimizzazione delle risorse idriche, di difesa e tutela del sistema idrico ambientale.

In questa situazione tenuto conto che l'art. 22 del disegno di legge C. 2093 nell'individuare gli organi delle Autorità di distretto idrografico (Conferenza istituzionale permanente e Conferenza operativa) trascurano completamente qualunque previsione di momenti di partecipazione discostandosi quindi dalle linee indicate nelle direttive europee (2000/60 e 2007/60) che pongono in particolare evidenza la necessità della partecipazione anche nei momenti di pianificazione. Pertanto si ritiene che, per quanto riguarda in modo particolare la Conferenza operativa, sia indispensabile contemplare un Comitato di consultazione che consenta la partecipazione di istituzioni che come i Consorzi di bonifica svolgono sul piano operativo azioni rilevanti sia per la difesa del suolo che per la gestione delle acque di competenza delle Autorità di distretto.

In proposito si ricorda che, sulla base della disciplina vigente, la quale prevede tra gli organi delle Autorità di bacino i Comitati tecnici, i Consorzi di bonifica sono stati chiamati a far parte di tali Comitati sulla base di apposite norme regionali.

Si propone pertanto che all'art. 22, comma 10, si inserisca la previsione di un Comitato di consultazione di cui facciano parte i Consorzi di bonifica e di irrigazione limitatamente, ovviamente, alle iniziative aventi incidenza sul settore delle acque irrigue e delle azioni di riduzione del rischio idrogeologico.

In tal guisa si realizzerebbe un importante momento di raccordo tra l'organo di pianificazione e gli enti che operano.

Si propone, pertanto, il seguente emendamento all'art. 22, comma 2, numero 10.

Alla fine aggiungere il seguente emendamento:

"E' istituito presso ogni Autorità di bacino un comitato consultivo di cui sono chiamati a far parte i Consorzi di bonifica integrale il cui territorio ricade nell'ambito del relativo distretto idrografico allo scopo di consentire la partecipazione al processo di elaborazione del piano di bacino e dei relativi stralci relativamente alle direttive concernenti la difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche".

Va sottolineato inoltre che i Consorzi di bonifica i quali provvedono alla manutenzione e all'esercizio dell'immenso patrimonio di impianti, canali ed altre infrastrutture destinate alla difesa del suolo, indicate nelle pagine precedenti, devono garantire, in molti periodi dell'anno ed in particolare allorquando si registrano piogge intense, il funzionamento degli impianti 24 ore su 24.

Tali impianti gestiti dai Consorzi di bonifica, sono a grandissimo consumo di energia; essi sono in funzione non solo a tutela dei terreni agricoli ma anche ed, in alcune realtà, prevalentemente per preservare dagli allagamenti vaste aree urbane del Paese: dal Polesine, a grandi centri urbani come la città di Piacenza, di Ferrara e tante altre nonché a infrastrutture strategiche come l'aeroporto internazionale di Fiumicino.

I Consorzi di bonifica non svolgono attività di lucro, non producono profitti, ma coprono le spese necessarie all'esercizio degli impianti con i contributi dei consorziati, costituiti da tutti proprietari degli immobili, agricoli ed extragricoli (quindi anche urbani, industriali, artigianali, commerciali) che insistono sui comprensori di competenza e sui quali ricadono anche i costi dell'energia elettrica.

Si ritiene pertanto che gli oneri che la normativa vigente prevede siano ridotti a beneficio delle imprese che per produrre il loro giusto profitto sono grandi consumatori di energia, vadano altresì ridotti per i Consorzi di bonifica che svolgono un'attività di interesse pubblico a beneficio del territorio e soprattutto allo scopo di ridurre, con il funzionamento dei loro impianti, il rischio idraulico ed il conseguente dissesto idrogeologico.

Si propone pertanto un emendamento all'art. 22, comma 2, numero 10 del seguente tenore:

"Ai Consorzi di bonifica di cui al presente comma si applicano, per il consumo di energia per l'esercizio degli impianti idrovori e di sollevamento delle acque, i regimi tariffari speciali previsti dalla legislazione vigente per i grandi consumatori industriali di energia elettrica e le relative modalità applicative".